

COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE

Provincia di Bergamo



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

**Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 04 del
24/03/2014 e successive modifiche con Delibera Consiglio
Comunale n. 30 del 13/12/2016**

TITOLO I INDIRIZZI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione

Il presente regolamento viene emanato ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge Regionale 2/02/2010, n.6 “*Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere*”, all'allegato “A” della D.g.r. 3/12/2008, n.VIII/8570 e ss.mm.ii. e al D.Lgs. 31/03/1998, n.114 “*Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e ss.mm.ii., dalla D.G.R. 22 dicembre 2010, n. IX/1062 e dai criteri determinati dalla Conferenza Unificata n. 83/CU del 5 luglio 2012, a norma dell'art. 8 comma 6 della legge 131/2003, dal D.lgs. n. 147 del 06/08/2012 e dal Decreto Salva Italia, legge di conversione n. 214 del 22/12/2011.

1. Esso disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche comunque esercitato, le mostre mercato, ed ogni altra manifestazione espositiva svolgentisi sul territorio comunale.

2. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento tutte le iniziative occasionali di carattere culturale, artistico, promozionale e di tempo libero, organizzate col patrocinio dell'Amministrazione Comunale, nelle quali non si esercita nessuna attività di vendita, ovvero si eserciti con carattere di occasionalità da parte:

a) di associazioni al fine di raccogliere fondi per il raggiungimento delle proprie finalità sociali;

b) di hobbisti o produttori agricoli per la promozione di prodotti locali.

3. Le presenti norme trovano altresì applicazione nelle manifestazioni fieristiche locali, organizzate ai sensi della legge nazionale e regionale in materia, e nelle aree organizzate per lo spettacolo viaggiante.

Art. 2 – Finalità

1. Il Comune, nella predisposizione degli atti programmatici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sul proprio territorio, e delle altre manifestazioni, persegue le seguenti finalità:

a) favorire la razionalizzazione della rete distributiva del commercio su aree pubbliche assicurando la migliore produttività del sistema e qualità del servizio da rendere al consumatore;

b) assicurare il principio della libera concorrenza tra le diverse tipologie distributive garantendone un armonico ed equilibrato sviluppo distributivo;

c) favorire l'esercizio dell'attività distributiva itinerante nelle zone periferiche e rurali prevedendo particolari condizioni d'esercizio

d) riqualificare l'uso del centro storico mediante lo svolgimento di particolari manifestazioni fieristiche specializzate;

e) favorire l'esercizio su aree pubbliche nelle zone di nuova espansione urbanistica e prive di strutture a servizio;

f) individuare aree pubbliche o private, coperte o scoperte, che consentano lo sviluppo del mercato nel centro abitato evitando il congestionamento del traffico e della viabilità cittadina;

g) assicurare che l'attivazione di nuove aree da destinare al commercio su aree pubbliche sia effettivamente correlato all'aumento demografico, alla propensione al consumo e all'offerta commerciale già esistente sul territorio comunale;

- h) che le aree individuate per lo svolgimento di mercati o fiere siano di facile accesso ai consumatori, presentino sufficienti spazi di parcheggio per gli operatori, arrechino il minor disagio possibile alla popolazione residente, salvaguardino gli aspetti urbanistici, viabilistici e di pubblica sicurezza, servano a riequilibrare i flussi di domanda e offerta presenti sul territorio ed interessanti aree congestionate;
- i) promuovere l'aggregazione associativa tra gli operatori in modo da assegnare agli stessi la gestione diretta dei mercati e delle fiere;
- l) rendere compatibile l'insediamento di mercati e fiere con i fattori di mobilità garantendo parcheggi più vicini alle aree mercatali e fieristiche e percorsi pedonali protetti.

Art. 3 - Definizioni

1. Al fine dell'applicazione del presente regolamento, si intende per:

- *commercio su aree pubbliche*: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio, o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte; tale commercio può comprendere anche l'attività di preparazione e trasformazione dei prodotti alimentari; l'attività può essere esercitata: in posteggi dati in concessione secondo quanto stabilito dall'art.70 comma 5 del D.lgs. 59/2010, secondo i seguenti criteri, determinati dalla Conferenza Unificata Stato regioni, in data 05/07/2012 a norma dell'art. 8 comma 6 della legge 131/03, o occasionale o in modo itinerante;
- *aree pubbliche*: le piazze, le strade, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate di servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- *posteggio*: la parte di area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- *posti*: i singoli spazi assegnati in occasione di fiere e sagre per l'esercizio dell'attività di vendita o esposizione;
- *mercato*: l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno, destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- *mercato straordinario*: l'edizione aggiuntiva del mercato tradizionale che di norma si svolge nel periodo natalizio, pasquale ed estivo o collegato ad eventi particolari senza riassegnazione di posteggi e con la presenza degli operatori normalmente concessionari di posteggio.
- *fiera o sagra*: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- *commercio itinerante su aree pubbliche*: si intende quella forma di commercio o somministrazione svolta con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita;
- *somministrazione di alimenti e bevande*: la vendita di prodotti alimentari effettuata mettendo a disposizione dei consumatori, impianti ed attrezzature con minimo servizio da consentire la consumazione dei prodotti sul posto;
- *esposizioni*: momenti promozionali di attività economiche od associative senza finalità lucrative o imprenditoriali durante le quali non si effettuano operazioni di vendita;

- *mostre-mercato*: esposizione di prodotti artigianali e di produzioni locali; momento promozionale dimostrativo delle attività economiche locali, artistiche, culturali ed associative, con possibilità di vendita diretta dei prodotti esposti;
- *negozio mobile*: il veicolo immatricolato come veicolo speciale uso negozio;
- *banco temporaneo*: l'attrezzatura d'esposizione facilmente smontabile ed allontanabile dal posteggio al termine dell'attività commerciale;
- *presenze in un mercato, fiera o mostra mercato*: le volte che un operatore si è presentato sul mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
- *presenze effettive in una, fiera o mostra mercato*: le volte che un operatore si è presentato sulla fiera o mostra mercato ed ha effettivamente esercitato l'attività;
- *settore merceologico*: si intende la suddivisione merceologica indicata nelle autorizzazioni o l'eventuale divisione organizzativa delle varie aree mercatali o fieristiche in "alimentare" e "non alimentare";
- *tipologia merceologica*: l'individuazione merceologica per gruppi di prodotti effettuata dal Comune nella pianificazione delle aree mercatali o fieristiche;
- *per autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche*: l'atto, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio, e dal Comune di residenza o di sede legale per gli operatori itineranti, che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche;
- *per posteggio fuori mercato (od extra mercatale) (od aree sparse) (o piazza morta)*: il posteggio situato in area pubblica o privata, della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, che non ricade in un'area mercatale e soggetto al rilascio della concessione;
- *per migliona*: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato;
- *per scambio*: la possibilità, fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio;
- *per spunta*: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- *per imprenditori agricoli*: coloro che esercitano l'attività di cui all'art. 2135 del Codice Civile e di cui al decreto legislativo n. 228/2001;
- *per legge regionale*: la Legge della Regione Lombardia, n. 6 del 2 febbraio 2010;
- *per Registro Imprese*: il registro delle imprese di cui alla legge. n. 580/1993;
- *per ordinanza del Ministro della Sanità*: l'ordinanza in data 3 aprile 2002;
- *per S.U.A.P.*: lo Sportello Unico Attività Produttive.

Art. 4 – rinvio alle disposizioni di legge

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si intendono richiamate le disposizioni di legge vigenti in materia, con particolare riferimento alla l.r. n. 6/2010 e successive modifiche ed alle direttive regionali di programmazione del commercio su aree pubbliche

Art. 5 – Criteri di individuazione delle aree e limitazioni

1. L'individuazione delle aree da destinare all'esercizio delle attività mercatali o fieristiche, nonché l'individuazione delle aree precluse dall'esercizio dell'attività itinerante, è attuata nella parte della programmazione economica di settore.

2. L'individuazione è effettuata in osservanza dei seguenti criteri da seguire in ogni momento in cui si renda necessaria l'istituzione od il trasferimento di qualsiasi

manifestazione fieristica o mercatale e per il posizionamento di chioschi o l'individuazione di posteggi da utilizzare da parte di operatori itineranti:

- considerare l'impatto territoriale ed ambientale delle aree da destinare all'attività con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento;
- rispettare il diritto della collettività nell'uso delle proprie proprietà private ed attività imprenditoriali;
- salvaguardare, riqualificare ed ammodernare la rete distributiva esistente dotando le aree mercatali e fieristiche di servizi igienici e di adeguati impianti per l'allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria in conformità alle vigenti norme igienico-sanitarie favorendo i mercati in sede propria rispetto a quelli su strada;
- localizzare le aree mercatali e fieristiche in modo da consentire:
 - un facile accesso ai consumatori e sufficienti spazi a parcheggio;
 - il massimo dimensionamento dei posteggi o posti al fine di accogliere i nuovi negozi mobili;
 - il minimo disagio alla popolazione residente;
 - la salvaguardia dell'attività commerciale in atto con il rispetto della normativa riguardante gli aspetti igienico-sanitari, viabilistici e di pubblica sicurezza;
- rispettare i vincoli a tutela dei valori storici, artistici ed ambientali delle diverse zone o aree urbane;
- limitare l'esercizio dell'attività itinerante (di qualsiasi genere) solo per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari o di pubblico interesse in genere, o in osservanza delle limitazioni o dei divieti previsti nei regolamenti comunali di polizia urbana; evitare ogni comportamento o l'uso di mezzi che possano compromettere l'esercizio dell'attività causando ingiustificati inquinamenti di ogni tipo.

Art. 6 – Ampliamento delle aree

1. Le aree individuate sulla base dei criteri di cui all'articolo precedente possono essere ampliate, ridefinite o riorganizzate con provvedimento del Consiglio Comunale.

Art. 7- Commissione Comunale Consultiva

1. Per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui al successivo Art.8 del presente regolamento, si opta per la non istituzione della Commissione Comunale Consultiva, ai sensi dell'Art. 19 comma 2 della L.R. n.6/2010.

Art. 8 – Rilascio dei pareri

1. Non essendo stata costituita la Commissione Comunale Consultiva, i pareri sulle sotto elencate materie, che verranno espressi dalle rappresentanze delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale, sono:

- a) definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinare all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- b) determinazione o variazione del numero, caratteristiche e tipologie dei posteggi;
- c) richiesta di variazione della tipologia merceologica, presentata dall'operatore commerciale interessato;
- d) istituzione, soppressione, spostamento, ristrutturazione del mercato e delle fiere;
- e) criteri di assegnazione dei posteggi nel mercato e nelle fiere;
- f) regolamenti comunali aventi ad oggetto il commercio su aree pubbliche;
- g) orari di svolgimento dei mercati, delle fiere, del commercio in forma itinerante e relative variazioni;
- h) spostamento delle date di effettuazione del mercato;

i) variazione del numero di posteggi del mercato e delle fiere, compreso il loro ridimensionamento.

Art. 9- Competenze degli uffici comunali

1. Le competenze in materia di commercio su aree pubbliche sono così ripartite:

Ufficio SUAP :

- Rilascio delle autorizzazioni, e delle concessioni permanenti di posteggio e relative istruttorie;
- Verifiche delle condizioni di decadenza o revoca delle autorizzazioni e concessioni e istruttorie delle relative pratiche;
- Convocazione delle associazioni di categoria
- Ricevimento delle iscrizioni alla lista di spunta;
- Assegnazione dei posteggi;
- Espressione dei pareri sugli scritti difensivi;
- Emanazione delle ordinanze ingiunzioni e delle sanzioni accessorie;

Servizio di Polizia Locale:

- Vigilanza sullo svolgimento dell'attività;
- Effettuazione della spunta;
- Assegnazione giornaliera dei posteggi;
- Redazione dei verbali di violazione.

Le competenze, come suddivise al precedente comma, spettano al Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive ed al Responsabile del Servizio di Polizia Locale, ai sensi dell'art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000.

Art. 10- Esercizio del commercio su aree pubbliche

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione secondo quanto stabilito dall'art. 70 comma 5 del D.lgs. 59/2010, secondo i seguenti criteri, determinati dalla Conferenza Unificata Stato regioni, in data 05/07/2012 a norma dell'art. 8 comma 6 della legge 131/03, o su qualsiasi area purché in forma itinerante:

a) maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo nell'esercizio del commercio su aree pubbliche; la professionalità valutabile è riferita all'esercizio d'impresa, ivi compresa quella acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione, che in sede di prima applicazione può avere una specifica valutazione nel limite del 40% del punteggio complessivo. L'anzianità d'impresa è comprovata dall'iscrizione attiva nel registro delle imprese con riferimento al titolare all'atto della selezione cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato;

2. Le concessioni attualmente in essere, scadono il 08/05/2017;

3. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche (tipo A), abilita anche alla partecipazione di fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed all'esercizio in forma itinerante nell'ambito della Regione Lombardia con l'esclusione delle ore in cui è concessionario di un posteggio mercatale.

4. L'autorizzazione per l'esercizio in forma itinerante (tipo B) abilita alla vendita ed alla partecipazione di fiere su tutto il territorio nazionale e abilita altresì alla vendita presso il domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra.

5. Alle persone fisiche, a società di persone regolarmente costituite, a società di capitali o a cooperative, non può essere rilasciata più di una autorizzazione di tipo **B**).

6. Entrambe le autorizzazioni sono rilasciate con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare, a chi è in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa regionale vigente.

7. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per le rispettive attività. L'abilitazione alla somministrazione è indicata con apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.

8. L'esercizio dell'attività di cui ai commi precedenti è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata a persone fisiche, a società di persone e di capitali o a cooperative regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

9. Qualora più soggetti, associati anche in forma cooperativa o consortile, mettano gratuitamente a disposizione del Comune area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per lo svolgimento di un mercato o di una fiera, nonché per la creazione di posteggi fuori mercato, la stessa può essere inserita, a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale, tra quelle destinate all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche.

10. I soggetti sopra citati hanno priorità nell'assegnazione dei posteggi ubicati nelle aree di cui trattasi.

TITOLO II

NORME E DIRETTIVE PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO

Art. 11 – Autorizzazione Comunale

Per esercitare il commercio su aree pubbliche mediante posteggio nel mercato è necessario ottenere la prescritta autorizzazione Comunale, la quale può essere rilasciata sia a persone fisiche che a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

Art. 12 – Disponibilità di posteggi da assegnare

L'Ufficio SUAP provvede alla pubblicazione di tutti i dati che riguardano i posteggi liberi da assegnare in concessione, all'Albo Pretorio del Comune per almeno 60 gg. con contestuale trasmissione dello stesso alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale.

2. Ogni interessato può presentare al Comune, Ufficio SUAP, domanda volta ad ottenere l'autorizzazione e la concessione del posteggio, entro il predetto termine di 60 gg. di pubblicazione del bando pubblicato.

3. Un medesimo soggetto giuridico, non può essere titolare o possessore più di due concessioni nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare, nel caso di aree mercatali con un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a cento, ovvero tre concessioni in aree con numero di posteggi superiori a cento.

Art. 13 – Modalità di presentazione della domanda

La domanda, intesa ad ottenere l'autorizzazione di cui al precedente articolo, deve essere redatta in carta legale ed inviata al comune mediante raccomandata, via PEC o mediante consegna della stessa direttamente all'ufficio protocollo del comune entro 60 giorni dalla pubblicazione del bando e deve contenere:

- Generalità o ragione sociale;
- Nazionalità
- Codice fiscale;

- Possesso dei requisiti di cui alla normativa regionale vigente;
- Di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggi nello stesso mercato;
- La denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, l'indicazione delle caratteristiche del posteggio richiesto in concessione;
- Il settore o i settori merceologici;
- In caso di presentazione di domande incomplete, il responsabile dell'ufficio competente ne dà comunicazione al richiedente entro 10 giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. La data di presentazione sarà quella relativa alla presentazione della documentazione richiesta.

Art. 14 – Formulazione della graduatoria delle domande presentate

1. Delle domande presentate viene formata una graduatoria secondo i criteri determinati dall'art. 10 comma 1 del presente Regolamento.
2. A parità di titoli di priorità, la domanda è valutata in base all'ordine cronologico di spedizione o di consegna della domanda;
3. Entro 30 giorni dal termine per la presentazione della domanda il comune pubblica la graduatoria stilata sulla base dei criteri sopra indicati.
4. Contro la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi al comune entro quindici giorni dalla pubblicazione.
5. Su predetta istanza il comune si pronuncia entro i successivi quindici giorni e l'esito della stessa è pubblicata all'Albo on-line sul sito del Comune nel medesimo giorno.
6. Le domande non accolte verranno archiviate e i richiedenti, qualora interessati ad eventuali nuove assegnazioni, dovranno riproporre nuova domanda.
7. Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria il comune rilascia l'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio.
8. In caso di assegnazione di un posteggio per la vendita nel settore alimentare, il titolare dell'autorizzazione/concessione dovrà inoltrare all'ufficio SUAP apposita SCIA.

Art. 15 – Durata dell'autorizzazione e concessione

1. La concessione del posteggio è rilasciata ai titolari dell'autorizzazione e la durata è fissata in anni 12 (dodici) .

Art. 16 - Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio

1. In caso di violazioni di particolare gravità, accertate con provvedimenti definitivi, o di reiterazione, il Responsabile dell'Ufficio SUAP, può disporre la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a venti giorni. Si considerano di particolare gravità:
 - a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree;
 - b) l'abusiva estensione, per oltre un terzo della superficie autorizzata;
 - c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.
 - d) Venga commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione.

Art. 17 - Revoca dell'autorizzazione dell'esercizio

1.L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica con posteggio è revocata dal Responsabile dell'Ufficio SUAP, quando venga accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- b) il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
- c) l'operatore - titolare di autorizzazione itinerante - sospende l'attività per più di un anno, salvo proroga non superiore a tre mesi, in caso di comprovata necessità;
- d) il titolare non risulta più in possesso dei requisiti morali o professionali;
- e) non siano stati assolti gli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali, assistenziali;
- f) non sia stato assolto l'obbligo di esibire le autorizzazioni e la carta di esercizio in originale;
- g) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, entro un anno non viene presentata comunicazione di reintestazione del titolo da parte degli eredi.
- h) Non siano stati assolti gli obblighi tributari di cui all'art. 33 del presente regolamento.

2.L'atto di revoca è disposto dal Responsabile dell'Ufficio SUAP e deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio di procedimento agli interessati. Qualora ciò fosse impossibile, per irreperibilità degli stessi, l'obbligo della comunicazione si intende assolto mediante pubblicazione dell'atto di avvio del procedimento per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio.

3.Alla revoca dell'autorizzazione su posteggio segue di diritto la decadenza della concessione dello stesso, essendo elementi inscindibili tra loro, per l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche.

Art. 18 – Decadenza della concessione

1.Il titolare del posteggio decade dalla concessione per il mancato utilizzo del posteggio per periodo di tempo complessivamente superiore a quattro mesi in ciascun anno solare, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. Tali circostanze devono essere documentate con consegna della giustificazione e documentazione relativa all'ufficio comunale entro cinque giorni prima del termine massimo consentito del non utilizzo del posteggio. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini prescritti senza che sia pervenuta giustificazione o la documentazione non sia valida, la decadenza è automatica e va immediatamente comunicata all'interessato.

Art. 19 – Revoca della concessione di posteggio per motivi di pubblico interesse

1.Qualora si renda necessario provvedere a rendere libera l'area occupata dal posteggio, causa la necessità di eseguire lavori stradali per motivi di viabilità, per diversa organizzazione dell'area, o per altri motivi di pubblico interesse, la concessione del posteggio può essere revocata senza alcun onere per il comune.

2.Il titolare del posteggio revocato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale di uguale valore commerciale .

Art. 20 - Subingresso e reintestazione dell'autorizzazione

1.Il trasferimento in gestione od in proprietà dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello

svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 20 della legge regionale.

2.La reintestazione dell'autorizzazione su posteggi dati in concessione è effettuata dal Comune (Ufficio SUAP) - sede del posteggio - previa comunicazione, del reintestataro e contestuale autocertificazione del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività commerciale.

3.La concessione del posteggio segue la cessione dell'azienda o di un ramo di essa, con l'obbligo di volturla.

4.La comunicazione deve essere presentata entro quattro mesi dall'avvenuta cessione dell'azienda e nel frattempo il subentrante può continuare ad operare con l'autorizzazione a nome del cedente purché accompagnata da un atto notarile dal quale risulti l'effettiva acquisizione.

5.Decorsi i quattro mesi utili, l'interessato può chiedere una eventuale proroga di ulteriori 30 giorni per comprovata necessità. Decorsi inutilmente questo periodo senza che venga presentata la prescritta comunicazione, l'ufficio SUAP procederà alla comunicazione dell'avvenuta decadenza dell'autorizzazione e disporrà la revoca della concessione del posteggio.

6.Nel caso di subingresso per causa di morte, gli eredi legittimi possono continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività tenendo allegato all'autorizzazione un atto di notorietà da quale risulti il loro titolo di erede. Qualora entro un anno dalla morte del titolare dell'autorizzazione, non venga presentata la comunicazione, l'ufficio SUAP procederà alla revoca dell'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio.

7. Al Comune – Ufficio SUAP- dovrà essere inoltrata SCIA telematica di subingresso del posteggio da parte dell'acquirente, o dell'erede, su apposito modello, corredata dalla documentazione atta a dimostrare l'effettivo subentro nella titolarità, copia della certificazione notarile d'acquisto o affitto, fatta dal nuovo intestatario.

8. Il subentro dovrà avvenire per il medesimo settore merceologico del cedente.

9. il pagamento della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche e rifiuti solidi urbani, in caso di subentro nel posteggio, effettuato dal precedente titolare, viene riferito al nuovo concessionario limitatamente al restante periodo di validità del pagamento stesso. In caso di revoca o rinuncia, la somma corrisposta non viene rimborsata e sarà introitata nelle casse comunali.

Art. 21 - Giorni di svolgimento

1.Il mercato si svolge con cadenza settimanale nel corso di tutto l'anno solare nella mattinata di sabato, nell'area attrezzata del comune sita in via Postico.

2.Qualora il mercato settimanale venga a ricadere in giorno festivo, il mercato potrà essere svolto nella stessa giornata ad esclusione dei giorni di Natale, Capodanno e Pasqua, o nella giornata immediatamente precedente non festiva.

3.L'assenza dell'operatore nei mercati anticipati non sarà conteggiata

4.Il Sindaco, per particolari esigenze e su richiesta della associazioni provinciali di categoria, può disporre diversamente da quanto indicato nel comma precedente.

Art. 22 - Operazioni di accesso e sgombero

1.I titolari di posteggio dovranno accedere al mercato non prima delle ore 07.00

2.L'orario di vendita è stabilito dalle ore 08.00 alle ore 13,00.

3.Lo sgombero dell'area dovrà avvenire entro le ore 13.30, scaduto l'orario di sgombero, l'area deve essere lasciata libera da veicoli, rifiuti, prodotti o da qualsiasi altro materiale, allo scopo di garantire la riapertura dell'area al transito veicolare senza nessun intralcio.

4.L'assegnazione dei posteggi liberi avverrà alle ore 08.00

5.Il titolare del posto fisso, se dovesse arrivare dopo il termine delle ore 07.45, sarà inserito all'ultimo posto della graduatoria degli spuntisti;

6. Nessun operatore o spuntista potrà abbandonare il proprio posteggio prima delle ore 11.30, salvo gravi e comprovati motivi. Tale autorizzazione sarà concessa da appartenenti al Servizio Polizia Locale.

7. Le assenze del titolare della concessione, per non essere conteggiate, debbono essere debitamente certificate;

8. Il Sindaco, per particolari esigenze e su richiesta della associazioni provinciali di categoria, può disporre diversamente da quanto indicato nel comma precedente.

Art. 23 – Spunta giornaliera

1. Dalle ore 07,30 alle ore 07,45 gli operatori non concessionari (spuntisti) che aspirano ad occupare per quel giorno i posteggi eventualmente non occupati, dovranno contattare gli agenti della Polizia Locale in servizio, al fine di certificarne la presenza.

2. Alle ore 07,45 un addetto della Polizia Locale inizierà le operazioni di controllo per annotare le assenze dei titolari di posteggio.

3. In caso di assenza del titolare della concessione, i posteggi non occupati entro le 08,00 saranno assegnati agli spuntisti.

4. I criteri di assegnazione per la spunta giornaliera sono i seguenti in ordine di rilevanza:

- ▶ favorire l'inserimento di generi mancanti;
- ▶ rispetto del settore merceologico;
- ▶ più alto numero di presenza alla spunta;
- ▶ maggiore anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese.

5. I titolari di posteggio in concessione dovranno facilitare l'accesso con i mezzi agli spuntisti, nello spazio loro assegnato entro le ore 08,00.

6. La graduatoria è formata dal conteggio del numero di volte in cui l'operatore spuntista si è presentato, prescindendo dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l'attività di vendita.

7. L'operatore spuntista ha l'obbligo di provvedere nella giornata di mercato a versare il canone di occupazione suolo pubblico e quella relativa ai rifiuti solidi urbani, in base alle tariffe in vigore, mediante versamento direttamente al responsabile della azienda a cui è dato in concessione la riscossione dei tributi comunali.

8. Il mancato pagamento del dovuto per oltre due mercati, priva quest'ultimo del diritto a partecipare alla spunta oltre che occupare il posteggio. La ricevuta di pagamento sostituisce l'atto di concessione.

9. All'assegnazione di cui al comma 3° del presente articolo, possono concorrere solo gli operatori titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, che abbiano presentato all'Amministrazione comunale – Ufficio Commercio apposita domanda in carta semplice contenente le generalità complete, il numero di codice fiscale e i settori merceologici relativi ai generi di cui s'intende effettuare la vendita. Alla domanda deve essere allegata copia dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.

10. Agli spuntisti presenti che rifiutassero il posteggio resosi libero non sarà conteggiata la presenza.

11. Non è possibile cedere la posizione di spunta.

Art. 24 – Tipologiche del mercato settimanale e caratteristiche dimensionali

1. Per garantire l'armonia e la funzionalità del mercato dovrà essere garantita una buona varietà di articoli posti in vendita.

2. L'area del mercato è suddivisa in settori merceologici: il settore alimentare dove potranno accedere solo i commercianti su area pubblica che pongono in vendita o somministrano alimenti e bevande ed il settore non alimentare dove potranno accedere tutti gli altri commercianti. E' inoltre previsto un posteggio riservato agli imprenditori agricoli.

3. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione all'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico – sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione all'esercizio e dei regolamenti comunali.

4. I posteggi presenti nell'area del mercato sono 47 come di seguito divisi:

- ▶ n. 12 settore alimentare
- ▶ n. 34 settore non alimentare
- ▶ n. 01 imprenditore agricolo

Tale struttura è vincolante dal punto di vista del rilascio di nuove autorizzazioni e dei subentri.

5. Ogni modifica verrà discussa coinvolgendo le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale.

6. Dislocazione dei posteggi:

- su area scoperta : tutti
- su area coperta : nessuno
- box fissati al suolo : nessuno
- vani in muratura : nessuno

7. I posteggi, tutti o parte di essi, devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati con autoveicoli attrezzati come punti di vendita.

8. Lo spazio divisorio tra un posteggio e l'altro è di cm.50 che dovrà sempre essere lasciato libero da cose ed attrezzature.

9. E' vietato l'abbinamento dei banchi di vendita, anche se effettuati tra parenti titolari di una propria autorizzazione commerciale. Per abbinamento s'intende il congiungimento di due o più banchi attigui in modo da utilizzare per l'esposizione dei prodotti anche i corridoi con la conseguente formazione di un unico banco di dimensione frontale maggiorata, nel quale operano due o più titolari di concessione.

10. Il banco di vendita e le merci esposte devono essere allineati ad una altezza da terra di almeno cm. 50 e non devono sporgere oltre i limiti del posteggio. Per le calzature, le terraglie, le piante, i fiori e gli articoli per l'agricoltura è consentita l'esposizione a terra.

11. L'eventuale copertura del banco deve avere un'altezza minima di mt. 2,00 dal suolo e deve essere collocata in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo e da non precludere la visuale degli altri banchi.

12. Le tende, gli ombrelloni, le strutture fisse e le aste reggi tenda non devono ostacolare il passaggio dei pedoni, dei passi carrai e degli ingressi delle abitazioni.

13. È vietata anche la semplice temporanea esposizione della merce fuori dall'area di posteggio assegnata. È in ogni modo vietato appendere le merci oltre la linea del banco.

14. I soggetti titolari di posteggio nel mercato comunale non possono scambiarsi reciprocamente il posto senza preventiva autorizzazione dei responsabili del mercato.

15. Per lo scambio reciproco del posteggio è necessario che ogni interessato inoltri apposita istanza al Comune-Ufficio SUAP, specificando nella stessa i motivi della richiesta, con espressa rinuncia in caso di accoglienza alla richiesta assentita.

16. L'istanza dovrà essere scritta, in senso di accettazione, dall'operatore con il quale si vuole effettuare lo scambio reciproco del posteggio, in alternativa, può essere allegata all'istanza stessa una dichiarazione di accettazione dello scambio dei posteggi.

17. Il provvedimento con il quale si "prende atto" della volontà di scambio reciproco del posteggio e della reciproca rinuncia alle originarie concessioni è competenza del responsabile del SUAP.

18. Successivamente si procederà all'aggiornamento dei titoli concessori e dell'autorizzazione d'esercizio, con l'indicazione dei dati distintivi dei nuovi posteggi. La durata della concessione rimane comunque invariata.

19. Nel consentire lo scambio dei posteggi, è obbligatorio tener conto dell'eventuale suddivisione del mercato in settori merceologici, rispettando le specifiche tipologie.

Art. 25 - Uso dei veicoli

1. E' consentito l'ingresso nell'area mercato, dei veicoli che trasportano le merci e le attrezzature, per il solo carico e scarico, eccetto i mezzi che costituiscono parte integrante dell'attività esercitata.

2. I veicoli, di cui al comma precedente, dovranno comunque abbandonare l'area almeno 30 min. prima dell'ora d'inizio del mercato e non potranno rientrare che al termine dell'orario specificato nell'art. 22 del presente regolamento, eccetto autorizzati.

Art. 26 – Aggiornamento graduatorie

1. L'ufficio SUAP aggiorna la situazione delle presenze temporanee nei mercati mediante la cancellazione dei nominativi che, nell'arco del triennio 2011/2013 non hanno fatto registrare almeno la metà delle presenze rispetto al totale delle giornate di effettuazione dei mercati nell'arco del triennio stesso (78/156).

2. Con decorrenza Gennaio 2014 la graduatoria degli spuntisti sarà costantemente aggiornata, eliminando gli operatori che risultano assenti per ventiquattro settimane consecutive dall'ultima presenza registrata.

Art. 27 – Esibizione dei documenti autorizzativi

1. Per tutta la durata del mercato, il titolare del posteggio deve essere in grado in qualsiasi momento di esibire, a richiesta del personale preposto alla vigilanza, l'autorizzazione al commercio oltre ai documenti autorizzativi ed ai titoli abilitativi.

Art. 28 – Variazioni, dimensionamento e localizzazione dei posteggi

1. Le variazioni del dimensionamento, singolo o complessivo, dei posteggi e la loro localizzazione, per comprovata necessità o a causa di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente Regolamento, ma al mero aggiornamento delle planimetrie depositate agli atti comunali a cura dei responsabili del mercato.

Art. 29 – Trasferimenti per miglioria

1. I commercianti su area pubblica - concessionari di posteggio nel mercato - al fine di migliorare la propria posizione, possono presentare al Comune – Ufficio SUAP, domanda al fine di ottenere il trasferimento in uno dei posti che si rendessero eventualmente disponibili. Il criterio adottato per stilare la graduatoria è quello dell'anzianità comprovata dai documenti esistenti presso l'Ufficio Comunale preposto.

2. Le domande di trasferimento hanno priorità rispetto a quelle di nuova concessione.

Art. 30 Imprenditori Agricoli

1. Gli imprenditori agricoli che intendono esercitare l'attività di vendita nel mercato settimanale, dovranno rivolgere istanza in marca da bollo al Comune indicando:

- generalità;
- indirizzo;
- codice fiscale;
- prodotti che intendono porre in vendita;
- la specifica qualifica di produttore agricolo attestata dalla camera di commercio nella sezione imprenditori o coltivatori agricoli;

2. Delle domande presentate viene formata una graduatoria per l'assegnazione del posteggio secondo i seguenti criteri di priorità:

- al richiedente con maggior numero di presenze effettive maturate nell'ambito del mercato;
- al richiedente con maggior anzianità nella qualità di produttore agricolo;
- a parità dei predetti titoli di priorità la domanda è valutata in base all'ordine cronologico di spedizione o di consegna della stessa.

3. La concessione del posteggio ha validità fino al 31/12 dell'anno in cui è stata rilasciata. Il titolare, qualora interessato, deve inoltrare comunicazione di riconferma entro il 30/11, per l'anno successivo, diversamente si intende rinunciatario.

4. Per motivi igienici sanitari, non è ammessa l'assegnazione del posteggio per la vendita di animali

Art. 31 – Attività con il sistema del battitore

1. Gli operatori che esercitano l'attività con il sistema del "battitore" non sono ammessi al mercato settimanale.

Art. 32 – Aree e posteggi fuori mercato

1. Essendo uso e consuetudine per la popolazione residente, mangiare prodotti ittici nella giornata di venerdì, è stato istituito n. 01 posteggio fuori mercato pari a mt. 8 X 5, nell'area del parcheggio di via Postico.

2. La concessione del presente posteggio è vincolata alla vendita di prodotti ittici.

3. Per il posteggio fuori mercato dovranno essere osservate tutte le norme e le direttive del presente regolamento, riferite allo svolgimento del mercato settimanale.

Art. 33 – Obblighi tributari

1. Tutti i concessionari di posteggio per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche, sono tenuti all'adempimento degli obblighi tributari, consistenti nel pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico e della tassa giornaliera per lo smaltimento rifiuti, determinata secondo le tariffe vigenti, in base alla superficie occupata, come previsto dal vigente regolamento comunale salvo i casi di esenzione previsti dai regolamenti e disposizioni comunali.

2. Qualora non vengano pagati, entro 15 giorni dalla scadenza senza giustificato motivo, gli oneri richiesti ai titolari di posto fisso, l'Ufficio SUAP dispone la revoca del diritto ad utilizzare il posteggio.

Art. 34 – Pulizia del suolo pubblico

1. I titolari dei posteggi non devono gettare sul suolo rifiuti o residui di qualsiasi genere inerenti la propria attività.

2. Alla chiusura del mercato, il posteggio occupato ed i tratti di passaggio e retrostanti dovranno essere lasciati puliti ed i rifiuti dovranno essere divisi per carta, plastica e legno. I rifiuti indifferenziati dovranno essere raccolti in sacchi trasparenti.

TITOLO III

NORME E DIRETTIVE PER L'ATTIVITA' IN FORMA ITINERANTE

Art. 35 – Autorizzazione per l'attività in forma itinerante

1. L'autorizzazione per il commercio in forma itinerante è rilasciata dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività;

2. Per l'inizio l'attività deve essere inoltrata SCIA telematica al Comune – Ufficio SUAP- e l'interessato deve dichiarare :

- i dati anagrafici e codice fiscale;
 - il possesso dei requisiti di cui all'art. 20 della legge regionale 6/2010;
 - il settore o i settori merceologici relativi ai prodotti che intende porre in vendita;
 - di non essere in possesso di altra autorizzazione per il commercio in forma itinerante;
3. la domanda si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro 90 giorni dal suo ricevimento.
4. l'autorizzazione oltre a consentire l'attività in forma itinerante su tutto il territorio nazionale, abilita i titolari della stessa alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura di intrattenimento o svago.

Art. 36 – Subingresso e reintestazione dell'autorizzazione

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda o di un ramo d'azienda, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda e che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 20 della legge regionale 6/2010
2. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità del dante causa relativi all'autorizzazione ceduta.
3. Il subentrante in possesso dei requisiti di cui all'art. 20 della legge regionale 6/2010, deve comunicare l'avvenuto subingresso entro quattro mesi, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità.
4. Il subentrante per causa di morte ha comunque facoltà di continuare provvisoriamente l'attività con l'obbligo di comunicare l'avvenuto subingresso entro un anno dalla morte del titolare dell'autorizzazione.
5. La reintestazione dell'autorizzazione per l'esercizio su aree pubbliche in forma itinerante è effettuata dal comune nel quale il subentrante intende avviare l'attività.
6. La comunicazione deve essere effettuata con SCIA telematica all'Ufficio SUAP.

Art. 37 – Revoca dell'autorizzazione

L'autorizzazione è revocata qualora :

- il titolare dell'autorizzazione non inizi l'attività entro sei mesi dall'avvenuto rilascio salvo proroga in caso di comprovata necessità come previsto dall'art. 21 comma 4 legge regionale 6/2010;
- il titolare dell'autorizzazione non risulti provvisto dei requisiti di cui all'art 20 della legge regionale 6/2010;
- il titolare dell'autorizzazione sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga di comprovata necessità non superiore a tre mesi;
- in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, gli aventi diritto non presentino la comunicazione di reintestazione.

Art. 38 - Sospensione dell'autorizzazione

L'autorizzazione può essere sospesa per un periodo non superiore a venti giorni di calendario nel caso :

- di danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo;
- venga commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione.

Art. 39 - Condizioni e limiti all'esercizio dell'attività

1. Il commercio itinerante su aree pubbliche è svolto con mezzi mobili o a piedi, con soste della durata massima di 60 Minuti e la sosta successiva deve essere effettuata in un posto che disti almeno 250 mt. dal precedente con divieto di posizionare la merce direttamente sul terreno o su piani poggiati direttamente a terra.

2. È fatto divieto di tornare sul medesimo punto nell'arco della stessa giornata e di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante.

3. Se l'attività è svolta con veicoli, i commercianti su aree pubbliche dovranno rispettare le prescrizioni della segnaletica stradale, le norme del Codice della Strada, nonché le norme igienico sanitarie.

L'orario di vendita deve essere compreso nella fascia oraria dalle ore 08,00 e non oltre le 20,00;

4. Durante lo svolgimento del mercato settimanale e durante le fiere è interdetto il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree circostanti fino a 500 metri.

5. A causa dell'aumento del traffico veicolare e pedonale, ai fini di garantire i dovuti margini di sicurezza per la circolazione, si dispone che l'attività sia vietata su tutto il territorio comunale:

a. nei luoghi dove vige il divieto di sosta o di fermata;

b. nei parcheggi riservati ai portatori di handicap;

c. in prossimità o corrispondenza di rotatorie, intersezioni o curve;

d. lungo le strade statali e provinciali di viabilità extraurbana;

e. lungo le strade e sulle aree sterrate per quanto riguarda la somministrazione di alimenti e bevande, la cottura e la vendita di generi alimentari sfusi, con eccezione dei prodotti ortofrutticoli.

6. Le ordinanze di limitazione e divieti per comprovati motivi di viabilità, igienico-sanitari e di pubblico interesse sono emanate dal Responsabile dell'Ufficio Commercio.

TITOLO IV MERCATI STRAORDINARI, FIERE, SAGRE E MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

Art. 40- Mercati straordinari

1. I mercati straordinari, a carattere generale, possono essere programmati in tutti i periodi dell'anno, anche in occasione di eventi particolari e non soltanto nei periodi "natalizio, pasquale ed "estivo". Inoltre l'Amministrazione comunale può programmare i mercati autonomamente ed anche a richiesta di tre soggetti indicati alle lettere *a, b, c*.

2. Il numero massimo di mercati aggiuntivi o straordinari, che possono essere effettuati nel corso di ogni anno solare è di 12 (dodici).

La proposta può essere presentata, almeno 90 giorni prima della data prevista per l'effettuazione, per iscritto al Comune:

a) Da almeno 15 operatori su area pubblica;

b) Dalle Associazioni di categoria degli operatori su area pubblica;

c) Dalle Associazioni dei consumatori.

Entro il mese di settembre di ogni anno gli interessati possono presentare un programma di edizioni straordinarie od aggiuntive da svolgere nell'anno successivo.

La zona destinata allo svolgimento dei mercati straordinari è l'area mercatale di Via Postico

Art. 41- Definizione delle fiere

1. Per fiere o iniziativa analoga si intende la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.

2. sono considerate fiere specializzate, la manifestazione dove almeno il 90% dei posteggi è destinato a merceologie del medesimo genere, affini e complementari; fiera locale, la manifestazione che riveste un carattere esclusivamente locale o che si svolge al fine di promuovere e valorizzare i centri storici, le vie ed i quartieri;

Art. 42- Aree per le manifestazioni fieristiche

1. Le aree destinate alle fiere sono individuate dal Comune e sono riservate ai titolari delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa.

2. Il Comune può stabilire che tutte o parte di tali aree siano utilizzate solo per determinate specializzazione merceologiche.

3. Sul territorio del Comune di Almenno San Salvatore persistono le seguenti fiere o sagre:

DENOMINAZIONE	DATA	LUOGO	N.POSTEGGI	TIPO
Madonna Candelora	02 febbraio Dalle 07,00 Alle 20.00	Vie: Carducci, Toscanini, Madonna Castello	n.80 Autorizzazioni per commercianti su aree pubbliche e produttori agricoli	Merci varie
Fiera degli Uccelli	2^ domenica di agosto Dalle 04,00 Alle 12,00	Via Papa Giovanni XXIII e via Europa	n. 33 autorizzazioni per commercianti su aree pubbliche e produttori agricoli	Merci varie
Fiera di San Nicola	10 settembre Dalle 07,00 Alle 20,00	Via San Nicola	n. 4 autorizzazioni per commercianti su aree pubbliche e produttori agricoli	Merci Varie

4. Con Delibera di Giunta Comunale, l'amministrazione Comunale può programmare in tutti i periodi dell'anno lo svolgimento di sagre o fiere aggiuntive in occasione di eventi particolari, per favorire lo sviluppo e la conoscenza del territorio, per favorire l'aggregazione all'interno del territorio comunale, individuando di volta in volta le aree più idonee.

5. Potranno essere programmate sagre e fiere dalle associazioni non lucrative presenti sul territorio del Comune di Almenno San Salvatore alle quali l'Amministrazione Comunale potrà dare il Patrocinio individuando di volta in volta le aree più idonee

6. In occasione delle fiere il Comune può concedere agli esercizi di vicinato in sede fissa di vendere i propri prodotti sull'area antistante l'esercizio commerciale

Gli interessati dovranno fare richiesta all'amministrazione comunale entro 15 giorni dallo svolgimento della fiera e l'Amministrazione dovrà pronunciarsi entro 7 giorni dallo svolgimento della fiera. In caso di accoglimento della richiesta, sarà rilasciata dall'ufficio SUAP l'autorizzazione alla vendita e all'occupazione suolo pubblico, qualora l'area occupata sia di proprietà comunale, dovrà essere corrisposta la Cosap

ART. 43- Domanda di concessione del posteggio

1. Tutti gli operatori di commercio su aree pubbliche, a livello nazionale, possono partecipare all'assegnazione dei posti delle fiere o sagre di cui al comma uno del precedente articolo.

2. Le domande di partecipazione, prodotte in carta legale (sono esclusi gli imprenditori agricoli) ed indirizzate al Comune, devono pervenire all'ufficio SUAP, 60 giorni prima dello svolgimento della fiera o sagra, esclusivamente mediante SCIA (attraverso il portale impresainungiorno) o PEC (all'indirizzo comunealmenoss@pec.it) e devono contenere:

- tutti gli estremi del soggetto, numero di telefono e indirizzo pec
- numero dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche e l'Ente che ha rilasciato l'autorizzazione,
- numero della carta d'esercizio e dell'attestazione annuale registrate al portale MUTA della Regione Lombardia;
- per gli imprenditori agricoli, certificazione della camera di commercio che attesti lo stato di imprenditore agricolo.

3. Trascorso il termine utile per la presentazione delle domande, il Responsabile dell'Ufficio SUAP predisporrà una graduatoria nel rispetto dei criteri previsti dall'art. 3 della Conferenza Unificata Stato-Regioni del 05/07/2012.

4. la graduatoria sarà pubblica all'albo Pretorio On-line 30 giorni prima dello svolgimento della fiera o sagra.

5. Contro la graduatoria stilata dal Responsabile dell'Ufficio SUAP, sono ammesse controdeduzioni da inoltrare entro 10 giorni dalla data di pubblicazione allo stesso Responsabile che nei successivi 10 giorni è chiamato a pronunciarsi e la decisione è pubblicata all'Albo On-line sul sito del Comune di Almenno San Salvatore il medesimo giorno.

6. Agli operatori verrà comunicato il numero del posteggio assegnato mediante posta certificata. Potranno comunque prenderne visione attraverso la graduatoria pubblicata sul sito del Comune.

7. Nella stessa fiera l'operatore commerciale non potrà presentare più domande di partecipazione, anche facendo riferimento alle varie autorizzazioni di cui, eventualmente, sia titolare. Vengono fatti salvi i diritti acquisiti .

8. Nelle fiere o sagre di durata fino a due giornate è obbligatoria la presenza per l'intera manifestazione. Nelle fiere o sagre di durata superiore a due giorni è ritenuto assente l'operatore che utilizzi il posteggio per un periodo di tempo inferiore ai due terzi della durata di ogni singola edizione.

9. Alle fiere o sagre possono partecipare anche produttori agricoli.

10. Per lo svolgimento delle sagre o fiere di cui al comma 4 del precedente articolo, modalità, termini e condizioni per la presentazione delle domande e per l'assegnazione dei

posteggi sarà stabilito di volta in volta dall'Amministrazione Comunale attraverso una delibera di Giunta Comunale.

11. Per lo svolgimento delle sagre o fiere di cui al comma 5 del precedente articolo, modalità, termini e condizioni per la presentazione delle domande e per l'assegnazione dei posteggi sarà stabilito dagli organizzatori, i quali dovranno trasmettere l'elenco completo dei partecipanti all'Ufficio Commercio per l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico.

Art. 44 – Graduatoria di spunta

1. Gli operatori che hanno presentato domanda di partecipazione alla fiera o sagra, a cui non è stato assegnato il posteggio, partecipano alla formazione della graduatoria della spunta.

2. la graduatoria di spunta sarà stilata in base alle presenze degli anni precedenti, l'operatore che per cinque anni consecutivi non si presenta, verrà cancellato dalla graduatoria salvo specifiche giustificazioni di carattere medico, meteorologico tecnico operativo.

3. Non può partecipare alla spunta, l'operatore che ha già un posto assegnato, anche se titolare di due licenze diverse.

4. Lo stesso operatore non può chiedere di presentare alla spunta con due posteggi, anche se titolare di due licenze diverse.

5. Qualora l'ufficio commercio non sia in grado di risalire ad una effettiva graduatoria, saranno richiesti entro lo svolgimento della prima fiera utile, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, bollettini di pagamento o qualsiasi altro documento che attesti l'effettiva presenza dell'operatore. Acquisita la documentazione necessaria sarà stilata la graduatoria dalla quale l'ufficio commercio partirà per l'assegnazione dei posteggi eventualmente non occupati dai titolari per i successivi anni.

Art. 45 – Condizioni per l'utilizzo del posteggio

1. Condizione per l'utilizzo del posteggio è il pagamento del Canone occupazione suolo pubblico come stabilito dal regolamento comunale della COSAP.

2. Per le sagre e fiere di cui al comma 4 e 5 dell'art. 42 del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale può stabilire l'esenzione del pagamento del canone occupazione suolo pubblico come previsto dal vigente Regolamento COSAP

3. L'orario di vendita per la Sagra degli Uccelli è dalle ore 04.00 alle ore 12.00, mentre per le altre sagre o fiere l'orario è dalle ore 07.00 alle ore 20.00.

4. Gli operatori dovranno accedere al posteggio non prima di un'ora dall'inizio della vendita e dovranno lasciarlo libero di ogni cosa, entro un'ora dalla cessazione dell'orario di vendita.

5. Le operazioni di spunta avranno inizio 30 minuti dopo l'inizio dell'orario di vendita.

6. Il posteggio assegnato non può essere ceduto ad altri se non attraverso un atto di vendita dell'azienda o affitto di un ramo di essa.

7. In caso di vendita o affitto di un ramo dell'azienda deve esserne data comunicazione all'Ufficio Commercio 20 giorni prima dello svolgimento della fiera o sagra, decorso il termine non è possibile concedere il posteggio ad altri;

8. alla chiusura della fiera, il posteggio occupato ed i tratti di passaggio e retrostanti dovranno essere lasciati puliti ed i rifiuti dovranno essere divisi per carta, plastica e legno. I rifiuti indifferenziati dovranno essere raccolti in sacchi trasparenti.

9. Particolari modalità e condizioni potranno essere stabilite di volta in volta dal Sindaco

Art. 46 – Assegnazione del posteggio per più anni

- 1.L'Amministrazione Comunale può disporre l'assegnazione dei posteggi delle fiere e sagre per più anni consecutivi per un massimo di 9 anni, senza vincoli e obblighi.
- 2.In caso di assegnazione del posteggio per più anni, l'operatore assente per due volte senza giustificato motivo, perderà immediatamente la concessione del posteggio. Casi particolari saranno valutati di volta in volta dall'Amministrazione Comunale.
3. In caso di revoca di un posteggio dato in concessione, questo sarà assegnato al primo di spunta.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 47- Presenza dell'operatore commerciale

- 1.L'operatore commerciale su aree pubbliche deve essere sempre in possesso dell'autorizzazione commerciale in originale;
 - 2.In caso di assegnazione di due posteggi nella stessa area mercatale o fieristica, presso ciascun posteggio, deve essere sempre presente un addetto alle vendite.
- Le persone diverse dal titolare dell'autorizzazione devono saper dimostrare in ogni momento il loro rapporto di dipendenza, collaborazione professionale, familiare a qualunque titolo, mediante modello 1 aggiuntivo - allegato alla Carta di Esercizio

Art. 48 – Norme igienico - sanitarie

- 1.Le caratteristiche delle aree mercatali e degli automezzi attrezzati adibiti alla vendita di sostanze alimentari, anche in forma itinerante, dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nell'ordinanza del Ministero della Sanità del 03.04.2002 e s.m.i., oltre che alle norme contenute nelle Leggi e regolamenti vigenti in materia igienico-sanitaria.
- 2.Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, nel rispetto delle prescrizioni indicate nell'ordinanza del Ministro della Sanità e dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.

Art. 49- Criteri di spostamento degli operatori

- 1.Nel caso in cui si verifichi la necessità di spostare taluni operatori per comprovati motivi di pubblica sicurezza, viabilità o di pubblico interesse, il Responsabile dell'Ufficio SUAP, sentiti gli uffici competenti e le associazioni di categoria che esprimeranno un parere non vincolante, individuerà gli spazi in cui gli operatori potranno operare temporaneamente o definitivamente.
- 2.Se gli operatori da spostare sono più di uno, si procederà mediante graduatoria formata in base all'anzianità di presenza individuata tramite la documentazione relativa alla concessione agli atti del Comune. A parità di anzianità di presenza, si terrà conto di chi ha iniziato per primo l'attività di commercio su aree pubbliche, da documentare da parte degli interessati.
- 3.In base all'ordine risultante dalla graduatoria, ogni operatore sarà invitato a scegliere la collocazione del proprio posteggio nell'area messa a disposizione del Comune.
- 4.Qualora, per ragioni di urgenza ed imprevedibili, non sia possibile attivare tale procedura, lo spostamento sarà determinato dal personale responsabile del mercato.
- 5.Di tali spostamenti sarà, comunque, data comunicazione scritta agli operatori interessati.

6. Nei casi inerenti l'esecuzione di opere pubbliche, dove è possibile la programmazione inerente il traffico e la viabilità, il Sindaco emette ordinanza dopo aver consultato le Associazioni di Categoria tramite i loro rappresentanti.

Art. 50 - Divieti

1. È vietato disturbare con grida e schiamazzi ed importunare il pubblico con insistenti offerte di merci.

2. È assolutamente vietato uccidere, spennare e spellare pollame, conigli e selvaggina.

3. È vietato il transito di veicoli durante lo svolgimento del mercato, fiere o sagre, ad eccezione di quello dei residenti in casi di comprovata di urgenza e necessità, nonché dei mezzi di soccorso e di polizia in situazioni d'urgenza.

4. È vietato accendere fuochi all'interno del mercato, fiere o sagre, sarà tuttavia permesso, previa autorizzazione da richiedere, durante la stagione invernale, l'uso di stufe alimentate a gas o con corrente elettrica purché l'operatore sia dotato di estintore o quant'altro per garantire la sicurezza pubblica.

5. È proibito giocare, cantare, esercitare il mestiere di indovino.

6. È vietato recare danno agli impianti ed alla pavimentazione esistenti nell'area concessa e nell'area circostante, gli autori di tali atti, oltre alla sanzione stabilita, sono tenuti a rifondere l'entità del danno causato.

7. È vietato condurre cani od altri animali sprovvisti di museruola o non tenuti al guinzaglio.

8. È vietato porre in vendita o comunque detenere liquidi infiammabili.

9. È vietata la collocazione di bancarelle all'interno dell'area mercato prettamente per fini pubblicitari e le bancarelle relative alla raccolta di fondi. Si possono collocare postazioni "ONLUS" a carattere sociale e per propaganda politica, (gazebo di mt. 3X3) negli spazi appositamente riservati al n. 04 e n. 09, che dovranno in ogni caso essere autorizzate dall'ufficio comunale preposto, fino ad un massimo di due per mercato, concordando la collocazione con gli addetti al controllo. In caso di più richieste pervenute per la stessa giornata, varrà l'ordine cronologico d'arrivo al protocollo generale del Comune.

10. Il commercio di animali vivi non può essere esercitato nel settore alimentare o nelle aree contigue. Esso deve essere esercitato nel rispetto delle norme di polizia Veterinaria e di tutela del benessere degli animali.

11. Nell'ambito del mercato è vietata sia la pubblicità sonora che il richiamo per mezzo di impianti sonori e di amplificazione di qualsiasi tipo, ad esclusione degli operatori che vendono dischi, c.d., musicassette ecc. per i quali è ammessa la prova degli articoli in vendita a condizione che il volume degli impianti di diffusione sonora sia mantenuto entro i limiti di moderazione e tali da non recare disturbo alcuno.

Art. 51- Vigilanza

1. La vigilanza sullo svolgimento del commercio su aree pubbliche e l'osservanza del presente Regolamento, è affidata agli operatori individuati al personale in forza all'Ufficio di Polizia Locale.

2. Gli appartenenti all'Ufficio SUAP, e all'Ufficio di Polizia Locale hanno facoltà di effettuare, durante l'orario di svolgimento delle attività commerciali su aree pubbliche, controlli, verifiche ed ispezioni.

Art. 52 – Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni previste dal D.Lgs 114/1998 e s.m.i. e dalla L.R. 6/2010, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €25,00 ad un massimo di €500,00 con la procedura di cui alla vigente normativa.

2. Nei casi più gravi o in caso di recidiva, per la seconda volta nell'arco di un anno, il Funzionario adotterà, previa diffida alla prima violazione, provvedimenti di sospensione o revoca del posteggio.

3. Provvedimenti analoghi, vale a dire l'impossibilità a concorrere all'assegnazione dei posteggi giornalieri o, nei casi più gravi, all'allontanamento definitivo dal mercato, possono essere adottati a carico dei frequentatori del mercato non titolari di posteggio permanente.

ALLEGATO " A " AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Numero posteggio	Dimensione	Tot. Mq	tipologia	Numero posteggio	Dimensione	Tot.mq.	tipologia
1	7,00 X 5	35,00	Alimentare	26	9,00 X 5	45,00	
2	8,00 X 5	40,00	.	27	8,00X 5	40,00	
3	9,00 X 5	45,00	Alimentare	28	7,00 X 5	35,00	
4	3,00 X 3	09,00	ONLUS	29	8,00 X 5	40,00	Alimentare
5	8,00 X 5	40,00		30	6,00 X 5	30,00	Alimentare
6	7,00 X 5	35,00		31	7,50 X 5	37,50	
7	7,00 X 5	35,00		32	13,00 X 5	65,00	Alimentare
8	10,00 X 5	50,00		33	7,00 X 5	35,00	
9	3,00 X 3,0	09,00	ONLUS	34	8,00 X 5	40,00	
10	8,50 X 5	42,50		35	8,00 X 5	40,00	
11	9,00 X 5	45,00		36	8,00 X 5	40,00	
12	7,00 X 5	35,00	Alimentare	37	8,00 X 5	40,00	
13	7,00 X 5	35,00		38	7,00 X 5	35,00	
14	7,50 X 5	37,50	Alimentare	39	8,00 X 5	40,00	
15	8,70 X 5	43,50	Alimentare	40	8,00 X 5	40,00	
16	9,00 X 5	45,00		41	9,70 X 5	48,50	
17	10,00 X 5	50,00		42	8,50 X 5	42,50	
18	8,00 X 5	40,00		43	8,00 X 5	40,00	
19	6,00 X 5	30,00	Alimentare	44	9,00 X 5	45,00	
20	8,00 X 5	40,00		45	9,00 X 5	45,00	Alimentare
21	8,00 X 5	40,00		46	10,50 X 5	52,50	
22	8,70 X 5	43,50		47	8,00 X 5	40,00	
23	4,00 X 5	20,00	AGRICOLO	48	10,00 X 5	50,00	
24	8,00 X 5	40,00		49	8,00 X 5	40,00	
25	8,00 X 5	40,00					

